

## ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute al 31.12.2020, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175**

L'anno 2021 il giorno 29 del mese di Dicembre alle ore 18:39 , e successivamente, nella sala delle adunanze, convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio dell'Unione delle Terre d'Argine, in videoconferenza, secondo i criteri definiti con atto del Presidente del Consiglio prot. n. 30947/2020 del 29/06/2020. La presente seduta è svolta avvalendosi del sistema tecnologico Google Meet Videoconferenza.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

N.O	COGNOME E NOME	PRES.
1	DIACCI ENRICO	P
2	D'ORAZI MAURO	P
3	BIZZARRI ANDREA	A
4	BORSARI PAOLA	P
5	CARDINAZZI MATTEO	P
6	CONTE ELIANA	P
7	LIGABUE MANUELA	P
8	LUPPI CRISTINA	A
9	MAESTRI GIOVANNI	P
10	MAIO MAURIZIO	P
11	OBICI CHIARA	P
12	REGGIANI MARCO	P
13	BOZZOLI DEBORAH	P
14	LASAGNI FRANCESCO	P
15	ZACCARELLI LUISA	P
16	GASPERI LORELLA	P
17	ROSSI MARINA	A

N.O	COGNOME E NOME	PRES.
18	BRUNO ANGELO PIO	P
19	FORTI NAZARENA	P
20	LANZA ROBERTA	P
21	ORI ANDREA	P
22	VENTURELLI MARTINA	A
23	TURCI ELISA	A
24	ZANARDI MATTEO	A
25	MEDICI MONICA	P
26	GADDI EROS ANDREA	A
27	ROSSI ANDREA	A
28	BONZANINI GIULIO	P
29	VINCENZI PAOLO	A
30	ARLETTI ANNALISA	A
31	PESCETELLI MICHELE	A
32	RUBBIANI MARCO	P
33	GROSSI GIORGIA	P

## PRESIDENTE E CONSIGLIERI ASSEGNATI n° 33

## Presenti con diritto di voto n°. 22

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio dell'Unione delle Terre d'Argine il Sig. Mauro D'Orazi. Partecipa Susi Tinti in qualità di Vice Segretario Generale. La seduta, riconosciuta valida per la presenza del prescritto numero legale, è pubblica.

**Oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute al 31.12.2020, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175.**

Sono presenti 23 Consiglieri. Rispetto al quadro iniziale sono intervenute le seguenti variazioni: è entrato il Consigliere Marina Rossi.

Sono in presenza il Presidente del Consiglio dell'Unione Mauro D'Orazi e il Presidente dell'Unione Enrico Diacci. Tutti gli altri Consiglieri sono collegati in videoconferenza.

È in videoconferenza il Vice Segretario Generale Dott.ssa Susi Tinti.

È in presenza il Direttore Generale Dott. Daniele Cristoforetti.

Il Presidente ha nominato, quali scrutatori, i Consiglieri Eliana Conte, Roberta Lanza e Monica Medici.

Tutti gli interventi vengono conservati agli atti mediante registrazione elettronica a cura della Segreteria Generale. I files sono a disposizione dei Consiglieri dell'Unione e degli aventi titolo e pubblicati on-line, con libero accesso, sul sito Web dell'Unione delle Terre d'Argine.

\*\*\*\*\*

**Presidente del Consiglio:** “passiamo al punto numero 2: «Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute al 31.12.2020, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175».

Dò la parola al Presidente Diacci”.

**Presidente dell'Unione Terre d'Argine:** “grazie Presidente. Buonasera a tutti. Giusto per dire che trattandosi di una delibera dal contenuto tecnico e riguardando la razionalizzazione per noi è semplicemente la società Lepida S.p.a., lascerei direttamente la parola al Direttore Generale. Grazie”.

**Direttore Generale - Dott. Cristoforetti Daniele:** buonasera a tutti. Rispetto a questo punto all'ordine del giorno richiamo alcune cose dette in Commissione, si tratta della deliberazione riguardante la razionalizzazione delle società partecipate, atto ordinario previsto ogni anno, che è richiesto a tutti gli enti pubblici dal Testo Unico delle società partecipate, dunque anche l'Unione. L'Unione ha unicamente una piccola partecipazione, pari allo 0,0014% in Lepida che, come sapete, è una società pubblica la cui proprietà principale è quella della Regione Emilia-Romagna, che è pari al 95,6% e che eroga servizi nel campo dell'informatica e nei piani di sviluppo delle tecnologie informatiche. Su questa società, che è una società in house ha ricevuto le specifiche caratteristiche della società in house dall'ANAC ed eroga servizi a tutti gli enti soci. Sostanzialmente ha un controllo analogo esercitato da un soggetto definito dalla Regione Emilia-Romagna e per questo motivo è presente in questo piano di razionalizzazione con un esito di conferma della società. Questa parte di piano di razionalizzazione è esattamente identica a quella che avete trovato, questo intendo per tre

Comuni su quattro e troveranno l'altro Comune nella delibera di domani, anche nei piani di razionalizzazione dei singoli Comuni, per cui il contenuto è esattamente lo stesso. Questo giusto per coerenza dei documenti. Vi ringrazio”.

**Presidente del Consiglio:** “ci sono chiarimenti? Interventi dei gruppi? A questo punto passiamo alle dichiarazioni di voto.  
Prego il Segretario Tinti di procedere alla votazione per appello”.

**Vice Segretario Generale – Dott.ssa Tinti Susi:** “chiedo ancora una volta ai Consiglieri di accendere le telecamere, per cortesia”.

**Il Vice Segretario Generale, Dott.ssa Tinti Susi, procede ad effettuare l'appello nominale ai fini della votazione.**

\*\*\*\*\*

La proposta di delibera viene approvata **ad unanimità** dei voti espressi, per appello nominale, accertati dal Vice Segretario in modalità telematica, con riscontro audio e video e con l'assistenza dei nominati scrutatori;

Consiglieri presenti n. 23

*A favore 20 (Presidente delle TdA = 1; Centro Sinistra per le TdA = 18; Gruppo Misto = 1)*

*Contrari Nessuno*

*Astenuti 3 (LSP = 1 Consigliere Bonzanini; M5St = 1 Consigliere Medici; Progetto Campogalliano = 1 Consigliere Rubbiani)*

nei seguenti termini:

#### **IL CONSIGLIO DELL'UNIONE TDA**

**RITENUTO** di approvare la proposta di deliberazione iscritta all'ordine del giorno avente ad oggetto: “**Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute al 31.12.2020, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175**” per le motivazioni in essa contenute;

**RICHIAMATE** le disposizioni di legge e norme regolamentari citate nella suddetta proposta;

**VISTO** il vigente Statuto dell'Unione;

**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;

**ADEMPIUTO** a quanto prescritto dall'art. 49 comma 1 del D.Lgs. T.U. n.

267/2000;

### **DELIBERA**

**di approvare** la proposta di delibera iscritta all'ordine del giorno avente ad oggetto: **“Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute al 31.12.2020, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175”** per le motivazioni in essa contenute.

### **DELIBERA INOLTRE**

a seguito di separata votazione, **ad unanimità**, dei voti espressi, per appello nominale, accertati dal Vice Segretario in modalità telematica, con riscontro audio e video e con l'assistenza dei nominati scrutatori;

*Al momento della votazione dell'immediata eseguibilità il Consigliere Monica Medici è scollegato dalla videoconferenza per problemi tecnici.*

Consiglieri presenti n. 22

***A favore 20 (Presidente delle TdA = 1; Centro Sinistra per le TdA = 18; Gruppo Misto = 1)***

***Contrari Nessuno***

***Astenuti 2 (LSP = 1 Consigliere Bonzanini; Progetto Campogalliano = 1 Consigliere Rubbiani)***

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 T.U. del 18.08.2000, al fine di rispettare il termine di legge del 31 dicembre 2021.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente  
(Mauro D'Orazi)

Il Vice Segretario Generale  
(Susi Tinti)

## **Visto di regolarità tecnica**

---

**Oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute al 31.12.2020, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175**

**Il sottoscritto CRISTOFORETTI DANIELE, visto l'art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento indicata in oggetto. n° 30 del 27/12/2021.**

Note:

*Carpi, 27/12/2021*

**Visto di regolarità contabile attestante la copertura  
finanziaria**

---

**Oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche  
detenute al 31.12.2020, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 19  
agosto 2016 n. 175**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli  
Enti Locali, D.Lgs 267/2000, si attesta la regolarità contabile relativamente  
alla proposta in oggetto n° 30 del 27/12/2021.

<b>Anno</b>	<b>Voce di bilancio</b>	<b>Centro di costo</b>	<b>Natura di spesa</b>	<b>Importo</b>
<b>Note</b>				

Per la proposta il parere è: **Favorevole**

**Note:**

Il ragioniere capo

Antonio Castelli

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Unione delle Terre d'Argine consecutivamente dal giorno al giorno .

L'addetto alla pubblicazione  
*Mauro Alboresi*

---

## **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, co. 3 del d.lgs. 267/00

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del d.lgs. 267/2000

## Proposta di deliberazione al Consiglio dell'Unione delle Terre d'Argine

Il Direttore Generale dell'Unione delle Terre d'Argine  
dott. Daniele Cristoforetti,  
propone al Consiglio dell'Unione l'approvazione della presente delibera

**Oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute al 31.12.2020, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175**

**Richiamato** il D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.) e ss.mm.ii.

**Visto** l'art. 24 del d.lgs. n. 175/2016 che ha posto a carico delle amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni societarie, l'obbligo di effettuare, entro il 30 settembre 2017, una ricognizione straordinaria delle quote detenute, direttamente ed indirettamente, finalizzata ad una loro razionalizzazione nei casi previsti dall'art. 20 del Tusp.

**Visto** l'art. 4 "*Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche*" del d.lgs. n. 175/2016 il quale stabilisce:

*“ 1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società'.*

*2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società' esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:*

*a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*

*b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*

*c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*

*d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*

*e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.*

*3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società' aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.*

*4. Le società' in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società' operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.*



5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, e' fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società'. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.

6. E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.

7. Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili.

8. E' fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. E' inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o dell'organo di vertice dell'amministrazione partecipante, motivato con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1, anche al fine di agevolare la quotazione ai sensi dell'articolo 18, può essere deliberata l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione pubblica. Il decreto è trasmesso alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti. I Presidenti di Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, possono, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberare l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione della Regione o delle province autonome di Trento e Bolzano, motivata con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1. Il predetto provvedimento è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, alla struttura di cui all'articolo 15, comma 1, nonché alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti.

9-bis. Nel rispetto della disciplina europea, e' fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l'articolo 20, comma 2, lettera e). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16.

9-ter. E' fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima.

*((9-quater. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla costituzione né all'acquisizione o al mantenimento di partecipazioni, da parte delle amministrazioni pubbliche, in società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, e dei prodotti lattiero-caseari.))*"

**Considerato** che l'art. 20 del D.lgs. 175/2016 prevede l'adozione di azioni di razionalizzazione, quali cessione delle partecipazioni, fusioni o soppressioni, anche tramite la messa in liquidazione delle società, oltre ad azioni volte al contenimento dei costi di funzionamento, nel caso in cui, in seguito alla ricognizione effettuata, vengano rilevate le seguenti situazioni:

- “a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessita' di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessita' di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.”*

**Considerato altresì** che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**Richiamata** la delibera di Consiglio dell'Unione n 42/2017 con la quale si è proceduto alla revisione straordinaria delle partecipazioni detenute ai sensi dell'articolo 24 del Testo unico citati sulla base delle “*Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 del D.lgs n. 175/2016*” emanate dalla Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie” di cui alla Deliberazione n. 19/Sezaut/2017/Inpr” depositata il 21 luglio 2017, e dell'annesso MODELLO STANDARD di atto di ricognizione e relativi esiti per il corretto adempimento da parte degli enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 24, d.lgs n. 175/2016;

**Richiamato** il disposto dell'articolo 20 del D.lgs 175/2016 che

*al comma 1 prevede “Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.”;*

*al comma 3 prevede “ I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4”*

al comma 4 prevede *“In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4”*

**Richiamate** le deliberazioni di Consiglio dell'Unione

- n. 33 del 19.12.2018 con quale è stata approvata la ricognizione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31.12.2017, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 20 del D.lgs. 175/2016;
- n. 33 del 18.12.2019 con la quale è stata approvata la ricognizione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31.12.2018, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 20 del D.lgs. 175/2016;
- n. 30 del 29.12.2020 con la quale è stata approvata la ricognizione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31.12.2019, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 20 del D.lgs. 175/2016;

**Richiamati** gli “Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche (Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014)”, pubblicati dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) presso il Dipartimento del Tesoro, condivisi con la Corte dei conti, predisposti per la redazione del provvedimento da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, al fine di renderne più semplice la predisposizione e di superare eventuali difficoltà interpretative o dubbi redazionali. Nell'ambito dei menzionati indirizzi sono, altresì, proposte le modalità per la redazione della Relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione previste nel piano dell'anno precedente;

**Dato atto** che il 4 novembre 2021, sul proprio sito web, il MEF (Dipartimento del Tesoro) ha altresì pubblicato i modelli di schede di rilevazione, con riferimento ai dati relativi al 31 dicembre 2020, per gli adempimenti previsti, sia in materia di razionalizzazione periodica delle partecipazioni (art. 20 del TUSP), che per il censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti (art. 17 del DL 90/2014), adempimenti da inoltrare con l'applicativo “Partecipazioni” del Dipartimento del Tesoro;

**Tenuto conto:**

- che la ricognizione periodica delle partecipazioni societarie detenute è stata istruita dai servizi ed uffici competenti, secondo il modello proposto nell'ambito dei sopra citati documenti;
- che non è stata predisposta la relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione previste nel piano dell'anno precedente, non avendo lo stesso previsto alcuna azione di razionalizzazione sulle partecipazioni detenute;

**Visto** l'esito della ricognizione effettuata, come risultante nella scheda Tecnica allegata alla presente deliberazione, dalla quale emerge che l'Unione delle Terre d'Argine detiene una sola partecipazione nella società Lepida s.c.p.a., per la quale sono forniti i dati e le informazioni richieste dal modello standard e le motivazioni per le quali si propone la conferma del mantenimento senza interventi di razionalizzazione;

**Visto** l'art. 42 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267;

**Visto** il parere espresso dall'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1 lett. b), n. 3 del D.lgs. n. 267/2000;

**Acquisiti**, sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del Testo unico:

- il parere favorevole espresso dal Direttore Generale in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- il parere favorevole espresso dal Dirigente del servizio finanziario in ordine alle regolarità contabile;

### **Propone**

#### **Al Consiglio dell'Unione di deliberare quanto segue**

1. **di approvare** la ricognizione periodica delle partecipazioni societarie possedute al 31.12.2020, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 20 del D.lgs. 175/2016, predisposta secondo il modello proposto nell'ambito dei documenti citati in premessa, i cui dati, elementi, azioni e motivazioni sono contenuti nella scheda Tecnica allegata al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;
2. **di approvare** gli esiti e le relative motivazioni della ricognizione e che si riassumono come segue:

#### **MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE:**

- si prevede il mantenimento senza interventi di razionalizzazione dell'unica partecipazione detenuta dall'Unione delle Terre d'Argine in Lepida s.c.p.a, per le motivazioni indicate nella scheda Tecnica allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

### **Propone inoltre**

**di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4 del D.lgs. n. 267/2000, al fine di rispettare il termine di legge del 31 dicembre 2021


# **UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE**

**RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE  
PARTECIPAZIONI DETENUTE AL 31.12.2020**

**ALLEGATO A**

## 1. Schema delle partecipazioni detenute

Si riporta la rappresentazione grafica della partecipazione detenuta direttamente in Lepida S.c.p.A. al 31.12.2020



## 2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente

Si riporta di seguito una tabella con i dati della partecipazione detenuta direttamente in Lepida S.c.p.A.

### Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
LEPIDA SCPA	02770891204	0,0014	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI	Società consortile per Azioni dal 1/1/2019

## 3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA	
NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	02770891204
Denominazione	LEPIDA SCPA
Data di costituzione della partecipata	2007
Forma giuridica	Società consortile per Azioni dal 1/1/2019
Tipo di fondazione	
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	ATTIVA
Data di inizio della procedura <sup>(1)</sup>	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati <sup>(2)</sup>	NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) <sup>(2)</sup>	NO
La società è un GAL <sup>(2)</sup>	NO

<sup>(1)</sup> Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

<sup>(2)</sup> Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

**SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA**

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	ITALIA
Provincia	BOLOGNA
Comune	BOLOGNA
CAP*	40128
Indirizzo*	VIA DELLA LIBERAZIONE 15
Telefono*	0516338800
FAX*	0514208511
Email*	segreteria@pec.lepida.it

\* campo con compilazione facoltativa

**SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA**

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	62.02 Consulenza nel settore delle tecnologie e dell'informatica
Attività 2	61.90.91 Intermediazione in servizi di telecomunicazione e trasmissione dati
Attività 3	82.2 attività dei call center
Attività 4	

**ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA\***

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	SI
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato <sup>(3)</sup>	SI
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	NO
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) #	NO
Riferimento normativo società di diritto singolare <sup>(3)</sup>	
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività? §	NO
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da: §	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	NO
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	NO
Riferimento normativo atto esclusione <sup>(4)</sup>	

\* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

<sup>(3)</sup> Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

<sup>(4)</sup> Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

# Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

[http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti\\_it/patrimonio\\_publico/patrimonio\\_pa/Orientamento\\_del\\_18\\_novembre\\_2019\\_xSocietx\\_a\\_partecipazione\\_publica\\_di\\_diritto\\_singolarex.pdf](http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_publico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_publica_di_diritto_singolarex.pdf)

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente

**DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP\***

NOME DEL CAMPO	Anno 2020
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	611
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	€ 35.160,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	€ 35.000,00

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018	2017	2016
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	€ 61.229,00	€ 88.539,00	€ 538.915,00	€ 309.150,00	€ 457.200,00

\* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

**ATTENZIONE:** l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sotto-sezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

**1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici**

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)".

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 59.092.773	€ 60.196.814	€ 28.196.014
A5) Altri Ricavi e Proventi	€ 760.412	€ 469.298	€ 618.039
di cui Contributi in conto esercizio	€ 283.361	€ 155.731	€ 145.531

**2. Attività di Holding**

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)".

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

**3. Attività bancarie e finanziarie**

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività bancarie e finanziarie".

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			



#### 4. Attività assicurative

Compilare la seguente sotto-sezione se la "Tipologia di attività svolta" dalla partecipata è: "Attività assicurative".

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

#### QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta <sup>(5)</sup>	0,0014 %
Codice Fiscale Tramite <sup>(6)</sup>	
Denominazione Tramite (organismo) <sup>(6)</sup>	
Quota detenuta dalla Tramite nella società <sup>(7)</sup>	

<sup>(5)</sup> Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

<sup>(6)</sup> Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultima tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

<sup>(7)</sup> Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

#### QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	controllo congiunto per effetto di norme di legge

#### INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	<b>Si</b>
Società controllata da una quotata	<b>No</b>
CF della società quotata controllante <sup>(8)</sup>	
Denominazione della società quotata controllante <sup>(8)</sup>	

<sup>(8)</sup> Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "si".

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Costituzione di un polo aggregatore a supporto dei piani nello sviluppo dell'ICT (Informazione Comunicazione Tecnologia) regionale in termini di progettazione, ricerca, sviluppo, sperimentazione, gestione di servizi e prodotti di ICT, nonché attività di manutenzione, attivazione ed esercizio di infrastrutture della gestione e dello sviluppo dei servizi per l'accesso a servizi a favore di cittadini, imprese, e pubblica amministrazione, con una linea di alta specializzazione nei settori della sanità, dell'assistenza sociale, dei servizi degli Enti Locali alla persona e dei servizi socio sanitari. Altre (vedi statuto).

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato <sup>(9)</sup>	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) <sup>(10)</sup>	no
Esito della revisione periodica <sup>(11)</sup>	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) <sup>(12)</sup>	Scegliere un elemento.
Termine previsto per la razionalizzazione <sup>(12)</sup>	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria <sup>(13)</sup> §	No
Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis <sup>(14)</sup> §	Scegliere un elemento.
Note*	

<sup>(9)</sup> Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".

<sup>(10)</sup> Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)".

<sup>(11)</sup> Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

<sup>(12)</sup> La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

<sup>(13)</sup> Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

<sup>(14)</sup> Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato selezionato "Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure "Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)".

<sup>(15)</sup> Nel campo l'Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell'art. 24, comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente "Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria" sia Sì.

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

\* Campo con compilazione facoltativa.

## Ulteriori informazioni relative a Lepida S.c.p.a.

La società è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali (articolo 4, comma 1) posto che vengono svolte in coerenza con i compiti e le funzioni assegnate agli enti locali dalla l.r. 24/5/2004, n. 11 e dalle agende digitali europea, nazionale e regionale e rispetta i parametri di cui all'art. 20 comma 2 del d.lgs. 175/2016.

L'attività svolta dalla società consente l'ottimizzazione dei costi e permette di realizzare l'uniformità della rete informatica.

La regione Emilia-Romagna, socio di maggioranza della società, fissa con propri provvedimenti gli obiettivi di contenimento dei costi di funzionamento.

La detenzione di una quota minima di partecipazione da parte dell'Unione è condizione necessaria per usufruire dei relativi servizi. la dimensione regionale di Lepida e delle sue attività riveste carattere strategico per gli enti locali soci nello sviluppo dei servizi di interconnessione e digitalizzazione delle proprie attività. I servizi creati da Lepida per i propri soci costituiscono un fattore di innovazione della pubblica amministrazione e dei territori di riferimento.

Nell'ottica di aggregare società operanti in settori omogenei sul territorio regionale, in data 19.12.2018 è stato redatto l'atto di fusione per incorporazione tra la società Lepida spa (incorporante) e la società CUP 2000 s.c.p.a. (incorporata) a ministero notaio dott.ssa Rita Merone. Con decorrenza 1/01/2019 si è perfezionata la Fusione per incorporazione di CUP 2000 S.c.p.a. in Lepida Scpa.

Contestualmente alla fusione, la società incorporante (Lepida s.p.a) ha assunto il tipo legale di società consortile per azioni con la seguente denominazione: "Lepida s.c.p.a.". Detta fusione ha comportato altresì un aumento di capitale sociale, da € 65.526.000 a € 69.881.000, suddiviso in n. 69881 azioni dal valore nominale di € 1.000 ciascuna.

La suddetta società consortile, a totale ed esclusivo capitale pubblico, è espressamente qualificata dall'art. 10, comma 4-bis, della l.r. n. 11/2004 come "strumento esecutivo e servizio tecnico" degli enti soci per l'esercizio delle funzioni di servizio pubblico nelle materie che ne costituiscono l'oggetto sociale. Gli articoli 6, comma 6, e 10, comma 4 ter, L.E. n. 11/2004, definiscono le modalità del controllo analogo congiunto da parte delle amministrazioni socie, tramite il Comitato permanente di indirizzo e coordinamento.

Con deliberazione dell'ANAC n. 635 del 26.6.2019, detta società è stata iscritta, quale organismo "in house" affidatario, nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti ai sensi degli artt. 5 e 192, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016.

Posto il rispetto dei parametri indicati dall'art. 20 del tusp, si prevede di mantenere la partecipazione societaria in quanto necessaria per il perseguimento di finalità istituzionali dell'ente.

## UNIONE TERRE D'ARGINE

### Verbale n. 8 del 13 dicembre 2021

**OGGETTO: Parere dell'Organo di Revisione sulla proposta di deliberazione al Consiglio dell'Unione avente ad oggetto "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute al 31.12.2020, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175"**

Il Revisore unico dei conti, dott.ssa Daniela Valpondi, nominata con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 18 del 27 settembre 2021;

**Visto** il D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.);

**Richiamata** la delibera di Consiglio dell'Unione n 42/2017 con la quale si è proceduto alla revisione straordinaria delle partecipazioni detenute ai sensi dell'articolo 24 del Testo unico citati sulla base delle "Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 del D.lgs n. 175/2016" emanate dalla Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie di cui alla Deliberazione n. 19/Sezaut/2017/Inpr" depositata il 21 luglio 2017, e dell'annesso MODELLO STANDARD di atto di ricognizione e relativi esiti per il corretto adempimento da parte degli enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 24, d.lgs n. 175/2016;

**Atteso che** per l'adozione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni ex art. 20 TUSP è fissato termine al 31 dicembre di ogni anno a partire dal 2018;

**Richiamate** le deliberazioni di Consiglio dell'Unione:

- n. 33 del 19.12.2018 con quale è stata approvata la ricognizione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31.12.2017, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 20 del D.lgs. 175/2016;
- n. 33 del 18.12.2019 con la quale è stata approvata la ricognizione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31.12.2018, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 20 del D.lgs. 175/2016;
- n. 30 del 29.12.2020 con la quale è stata approvata la ricognizione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31.12.2019, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 20 del D.lgs. 175/2016;

**Richiamato** il disposto dell'articolo 20 del D.lgs 175/2016 che:

- al comma 1 prevede "Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.";
- al comma 3 prevede "I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo

*della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4"*

- al comma 4 prevede *"In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4"*

**Dato atto** che il 4 novembre 2021, sul proprio sito web, il MEF (Dipartimento del Tesoro) ha altresì pubblicato i modelli di schede di rilevazione, con riferimento ai dati relativi al 31 dicembre 2020, per gli adempimenti previsti, sia in materia di razionalizzazione periodica delle partecipazioni (art. 20 del TUSP), che per il censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti (art. 17 del DL 90/2014), adempimenti da inoltrare con l'applicativo "Partecipazioni" del Dipartimento del Tesoro;

**Tenuto conto:**

- che la ricognizione periodica delle partecipazioni societarie detenute è stata istruita dai servizi ed uffici competenti, secondo il modello proposto nell'ambito dei sopra citati documenti;
- che non è stata predisposta la relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione previste nel piano dell'anno precedente, non avendo lo stesso previsto alcuna azione di razionalizzazione sulle partecipazioni detenute;

**Visto** l'esito della ricognizione effettuata, come risultante nella scheda Tecnica allegata alla presente deliberazione, dalla quale emerge che l'Unione delle Terre d'Argine detiene una sola partecipazione nella società Lepida s.c.p.a., per la quale sono forniti i dati e le informazioni richieste dal modello standard e le motivazioni per le quali si propone la conferma del mantenimento senza interventi di razionalizzazione;

**Visto** il D.lgs 18 agosto 2000 n. 267;

**Visto**, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del Testo unico:

- il parere favorevole espresso dal Direttore Generale in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- il parere favorevole espresso dal Dirigente del servizio finanziario in ordine alle regolarità contabile;

**ESPRIME**

Per quanto di propria competenza, parere favorevole alla proposta citata in premessa.

13/12/2021

Dott.ssa Daniela Valpondi